

# **TI\_GERICHTE 60.2025.18 vom 25. Februar 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-02-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2025.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2025.18)

FR: TI\_GERICHTE 60.2025.18 du 25 février 2025

IT: TI\_GERICHTE 60.2025.18 del 25 febbraio 2025

## **Regeste**

Reclamo contro la decisione del Magistrato dei minorenni con cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso presso le SCC a titolo transitorio quale misura urgente a protezione della minore e di terzi, e per il tempo necessario a trovarle una struttura idonea

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Nel procedimento penale minorile la giurisdizione di reclamo funge, fra altre, quale autorità giudicante [art. 7 della Legge federale di diritto processuale penale minorile del 20.03.2009 (PPMin, RS 312.1), in vigore dall'1.01.2011]. In Ticino la giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla Corte dei reclami penali secondo l'art. 8 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24.06.2010 (abbreviata nel seguito LOAPM, RL 314.100). Giusta l'art. 39 cpv. 1 PPMIn l'ammissibilità del reclamo e i motivi di reclamo sono retti dall'art. 393 CPP. Il reclamo può essere interposto, tra l'altro, contro la disposizione in via cautelare di misure protettive (art. 39 cpv. 2 lit. a PPMIn; BSK StPO/JStPO - C. BÜRGIN / R. BIAGGI, 3a. ed., art. 39 PPMIn n. 6). Con il reclamo, introdotto contro le decisioni e gli atti procedurali del magistrato dei minorenni (BSK StPO/JStPO - C. BÜRGIN / R. BIAGGI, 3a. ed., art. 39 PPMIn n. 5), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il gravame deve essere presentato e motivato per iscritto entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) [con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione] da persona legittimata, ossia dal minore capace di discernimento (art. 38 cpv. 1 lit. a PPMIn) oppure dal suo rappresentante legale o, in sua assenza, dall'autorità civile (art. 38 cpv. 1 lit. b PPMIn). Per il rimanente è applicabile l'art. 382 CPP (art. 38 cpv. 3 PPMIn). Il reclamo deve in particolare indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 23/24.01.2025 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 17.01.2025 del Magistrato dei minorenni con cui ha ordinato il collocamento cautelare chiuso di RE 1 presso le Strutture carcerarie cantonali, notificata il 21.01.2025, è tempestivo (art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l'art. 39 cpv. 1 PPMIn) e proponibile (art. 39 cpv. 2 lit. a PPMIn). RE 1, quale destinataria della misura protettiva cautelare e persona collocata ex art. 5 e 15 DPMIn, è pacificamente legittimata a reclamare giusta gli art. 38 cpv. 1 lit. a PPMIn e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Le esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono

rispettate . Esso è quindi - nelle predette circostanze - ricevibile in ordine.

### **E. 2.1**

In forza all'art. 10 cpv. 1 DPMin l'autorità giudicante ordina le misure protettive richieste dalle circostanze, indipendentemente dal fatto che il minore abbia agito in modo colpevole, qualora egli abbia commesso un atto per cui la legge commina una pena e dall'inchiesta risulti che egli necessita di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico. L'autorità giudicante può prescindere dall'ordinare una misura protettiva se il minore non dimora abitualmente in Svizzera (art. 10 cpv. 2 DPMin). Questa normativa pone quali condizioni generali per la pronuncia di una misura protettiva, che il minore, con dimora abituale in Svizzera (laddove basta che il minore frequenti una scuola sul nostro territorio e vi svolga una formazione), abbia commesso un atto punibile, indipendentemente da un suo agire colpevole, e che necessiti di un sostegno educativo speciale o di un trattamento terapeutico (BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, 4a. ed., art. 10 DPMin n. 3 segg.).

### **E. 2.2**

Durante l'istruzione il Magistrato dei minorenni - competente per la conduzione della stessa (art. 3 LOAPM) - può ordinare le misure protettive cautelari di cui agli art. 12-15 DPMin (art. 5 DPMin). Tale disposizione è ad esempio applicabile nel caso di un minore esposto a un grave pericolo nel suo ambiente e che per tale motivo deve essere tempestivamente collocato altrove. L'art. 5 DPMin garantisce in tal modo l'applicazione del principio fondamentale della protezione e dell'educazione del minore, sancito dall'art. 2 DPMin, già durante l'istruzione. Questa normativa rispetta le esigenze poste dal diritto internazionale, segnatamente quelle previste dall'art. 5 cifra 1 lit. d CEDU (Messaggio del 21.09.1998 concernente la modifica del CPS e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, in FF 1999 II 1669 segg., p. 1898, citato nel seguito Messaggio 1998; Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, 1a. ed., art. 10 DPMin n. 11), Per l'art. 15 cpv. 1 DPMin se l'educazione e il trattamento necessari non possono essere assicurati in altro modo, l'autorità giudicante ordina il collocamento del minore. Il collocamento avviene segnatamente presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica. Il collocamento in un istituto chiuso, secondo l'art. 15 cpv. 2 DPMin, può essere ordinato soltanto se lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica (lit. a), oppure il collocamento in un istituto chiuso si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi (lit. b). Giusta l'art. 15 cpv. 3 DPMin l'autorità giudicante, prima di ordinare il collocamento in un istituto aperto ai fini del trattamento di una turba psichica o il collocamento in un istituto chiuso, ordina una perizia medica o psicologica, sempre che questa non sia già stata effettuata sulla scorta dell'art. 9 cpv. 3 DPMin. La misura del collocamento può essere ordinata soltanto se le misure protettive meno incisive previste agli art. 12-14 DPMin risultano insufficienti per garantire l'educazione o il trattamento che lo stato del minore esige (Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., art. 15 DPMin n. 9; decisione TF 7B\_815/2023 del 18.12.2023 consid. 1.3.2.). L'Alta Corte ha ritenuto essere data l'esigenza di un collocamento chiuso per la protezione personale del minore o per il trattamento di una sua turba psichica ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lit. a DPMin, allorché il minore si sottrae continuamente alla misura protettiva in corso, così che soltanto il collocamento in una struttura chiusa garantisca che egli riceva il trattamento

psicoterapeutico di cui necessita. Del pari ha riconosciuto la necessità di un collocamento ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lit. b CPMIn per parare ad un pericolo per i terzi, allorquando il minore si rifiuta di collaborare in qualsiasi modo o è indisponibile ("unerreichbar") dal profilo terapeutico ed educativo e per di più commette altri reati gravi oppure si trova invischiato in problematiche sempre più gravi (decisioni TF 1B\_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.1.; 6B\_85/2014 del 18.02.2014 consid. 4; 1B\_437/2011 del 14.09.2011 consid. 4.2.; BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, op. cit., art. 15 DPMIn n. 8a segg.; Petit commentaire Droit pénal des mineurs - M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., art. 15 DPMIn n. 11). Le misure protettive di cui agli art. 12 segg. DPMIn ordinate a titolo cautelare sulla base dell'art. 5 DPMIn non devono essere assimilate alla carcerazione preventiva ex art. 110 cpv. 7 CP (decisione TF 7B\_815/2023 del 18.12.2023 consid. 1.3.2.). Esse mirano ad assicurare il sostegno educativo e il trattamento terapeutico necessari al minore durante la fase dell'istruzione. In altre parole esse costituiscono delle misure urgenti adottate in una situazione di crisi per garantire l'immediata protezione ed educazione del minore. In particolare devono rispondere ad un bisogno urgente di protezione del minore posto di fronte ad una situazione di pericolo psicologico, fisico o educativo così come alla necessità di un intervento immediato per scongiurare e prevenire un pericolo. Dette misure devono altresì rispettare il principio di proporzionalità (decisione TF 7B\_815/2023 del 18.12.2023 consid. 1.3.2.; DTF 148 IV 419 consid. 1.6.3.). Contrariamente, la carcerazione preventiva di cui all'art. 27 PPMIn serve esclusivamente a chiarire la fattispecie penale e non deve protrarsi più a lungo di quanto richiedono i motivi di detenzione (pericolo di fuga, pericolo di collusione, pericolo di recidiva) e la gravità del reato. Inoltre quale ultima ratio la stessa può essere disposta soltanto se il suo scopo non può essere raggiunto mediante un'altra misura (DTF 148 IV 419 consid. 1.6.4.). La possibilità di ordinare un collocamento cautelare chiuso immediato per un corto periodo al fine di parare a situazioni di crisi non viene espressamente menzionata e regolata dall'art. 15 cpv. 2 DPMIn. Tale facoltà viene tuttavia riconosciuta nei materiali inerenti alla modifica del CP 1998, in cui si precisa che l'autorità istruttoria, come anche quella giudicante, può, in caso di urgenza, ordinare misure protettive cautelari ex art. 5 DPMIn (Messaggio 1998, p. 1909), segnatamente fino al momento in cui viene resa una perizia psichiatrica o per il superamento di una crisi acuta risp. per la pianificazione e avvio della misura di protezione idonea (BSK Strafrecht - C. HUG / P. SCHLÄFLI / M. VALÄR, op. cit., art. 15 DPMIn n. 12). Da questo profilo, a causa del carattere temporaneo di tali misure, una perizia non è necessaria (Messaggio 1998, p. 1909). Secondo la giurisprudenza federale con un periodo di corta durata s'intende un tempo di circa 3-6 mesi (decisioni TF 1B\_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.1.; 1B\_437/2011 del 14.09.2011 consid. 4.2.). Tutte le misure protettive cautelari di cui agli art. 12-15 DPMIn in relazione con l'art. 5 DPMIn devono rispettare il principio costituzionale di proporzionalità sancito dall'art. 36 cpv. 3 Cost. Ciò comporta che esse devono essere necessarie e adeguate allo scopo che perseguono, come pure occorre che sussista un rapporto ragionevole tra la restrizione ("Eingriff") e lo scopo perseguito ("angestrebte Ziel") [decisioni TF 1B\_292/2022 del 28.07.2022 consid. 2.2.; 1B\_437/2011 del 14.09.2011 consid. 4.2.; Messaggio 1998 p. 1902]. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un minore, nei confronti del quale è stato disposto un collocamento cautelare in un istituto chiuso, può essere collocato a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento carcerario, nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto adeguato (DTF 148 IV 419; decisione TF 1B\_437/2011 del 14.09.2011 consid. 5.3.-5.6.).

### **E. 3.1**

Nel caso in disamina la reclamante chiede, in via principale, l'annullamento della misura protettiva del collocamento cautelare chiuso in carcere ordinata dal Magistrato dei minorenni fino all'identificazione di una struttura idonea, siccome in concreto inadeguata, eccessiva e non proporzionale; di conseguenza postula il suo rilascio dalle Strutture carcerarie per far rientro a casa del padre, con supervisione della rete preposta e il trattamento ambulatoriale.

### **E. 3.2**

Da quanto in atti si ha che RE 1, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 2009, ha svolto le scuole elementari ed un semestre della prima media a \_\_\_\_\_ per poi terminare l'anno scolastico a \_\_\_\_\_ e in seguito riprendere il secondo anno a \_\_\_\_\_ con un rendimento deterioratosi dopo le vacanze natalizie 2022, oltre ad un aumento delle assenze e degli episodi di violenza e liti dentro e fuori l'istituto scolastico. La madre, di origine rumena, e il padre di origine italiana, conosciutisi nel 2005, si sono separati a fine 2021 a causa della loro relazione complessa e conflittuale. RE 1, allora dodicenne, è quindi andata in un primo momento a risiedere con la madre a \_\_\_\_\_. Nel 2022 la minore è stata presa a carico dell'Autorità regionale di protezione di \_\_\_\_\_ vista la sua complessa situazione familiare (il 18.02.2022, tra l'altro, la minore è stata oggetto di un decreto di impunità per violazione di domicilio, essendosi introdotta nel sedime esterno delle Strutture carcerarie cantonali, ove era detenuto un suo fratellastro per reati gravi contro la persona). Dopo diverse segnalazioni (di maltrattamenti risp. fughe della ragazza) e interventi della polizia è stata tolta la custodia alla madre e la minore è andata a risiedere dal padre a \_\_\_\_\_. A favore di quest'ultimo è stato attivato un Servizio di sostegno e di accompagnamento educativo, volto a sostenerlo nella sua funzione normativa genitoriale, unitamente alla nomina di un curatore educativo e alla presa a carico psicoterapeutica di RE 1. Ciononostante nel corso del tempo quest'ultima iniziava a manifestare maggiori difficoltà sia a scuola, sia nella relazione con i genitori, come pure nell'aggancio al percorso terapeutico, a cui essa non ha aderito ritenendo di non averne bisogno. Nel contempo la reclamante ha iniziato ad interessare la Magistratura dei minorenni. Nel novembre 2022, alla soglia dei tredici anni, si è resa autrice - in correttezza con altri ragazzi - di tentato incendio intenzionale, danneggiamento e perturbamento della libertà di credenza e di culto ai danni della chiesa di \_\_\_\_\_, mentre nel dicembre 2022 ha commesso un furto, in parte di lieve entità, ai danni del negozio \_\_\_\_\_ per aver sottratto merce per oltre CHF 500.-. Reati questi che sono sfociati nel decreto 23.06.2023 del Magistrato dei minorenni e in cui è stata condannata a fornire 10 giornate di prestazioni personali (di cui 5 sospese condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno e 5 da effettuare immediatamente). Essa è stata altresì sottoposta a una serie di norme di condotta, tra cui sottoporsi a regolari controlli delle urine e impegnarsi nella presa a carico, sia psicologica che farmacologica. Nel gennaio 2023 RE 1 è stata vittima di vie di fatto da parte di un'altra ragazza minorenni. Ha dimostrato tuttavia un comportamento "sopra le righe" urlando e passando a vie di fatto nei confronti del padre (calci, sberle, morsi). A fine gennaio 2023 RE 1 è stata allontanata dalla scuola. Nel contempo è stato richiesto l'intervento della polizia in quanto avrebbe "dato in escandescenza". A inizio febbraio 2023 ha avuto luogo un'udienza davanti all'autorità regionale di protezione in presenza di RE 1 e del padre. Nel corso della stessa la madre, che non è comparsa, è stata privata dell'autorità parentale e le è stato fatto divieto tassativo di avvicinarsi all'abitazione e alla sede scolastica della figlia. A quest'ultima sono

stati fissati precisi obiettivi da rispettare (andare dallo psicologo, andare a scuola, rispettare gli altri, ascoltare il padre e la rete in suo supporto), prospettandole - in caso di violazione - l'attivazione di una misura di protezione immediata quale un collocamento coattivo in istituto idoneo a scopo di perizia e di cura ed assistenza. Non essendo stata in grado di rispettare gli impegni presi, con decisione 9.03.2023 RE 1 è stata immediatamente collocata in via cautelare presso la \_\_\_\_\_ (dove vengono accolti per un massimo di 72 ore minorenni in situazioni di temporanea urgenza). Dopo di ch  essa   stata ricoverata, durante 3 settimane, nel reparto di pedopsichiatria dell'Ospedale Civico di \_\_\_\_\_ a scopo di valutazione peritale psicodiagnostica. Le   stato diagnosticato un disturbo misto del comportamento e della sfera emotiva caratterizzato da disregolazione emotiva, opposivit  e impulsivit  con facile passaggio all'atto. E' stata altres  indicata una prosecuzione delle cure in un ambiente residenziale dalla valenza terapeutica (collocamento in Comunit ). Nel marzo 2023 e nel maggio 2023 essa   stata di nuovo autrice di taccheggio presso il negozio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Tra l'aprile 2023 e il giugno 2023 sono stati segnalati numerosi allontanamenti della minore dal domicilio, oltre ad alcuni interventi perch  starebbe "dando in escandescenza". Nell'estate 2023 ha ricomesso furti con violazione di domicilio, in correit  con terzi, ai danni di un esercizio pubblico \_\_\_\_\_. Inoltre   stata autrice di ripetuto perturbamento della circolazione pubblica (per essersi aggrappata al convoglio del treno FLP, al fine di sottrarsi al pagamento del biglietto), ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione stradale (avendo circolato alla guida del veicolo del padre con terzi e urtato un paletto), ripetuto furto d'uso di un veicolo a motore e ripetuta guida senza autorizzazione. Alla luce della sopramenzionata valutazione peritale, il 29.08.2023 la reclamante   stata collocata presso la comunit  terapeutica riabilitativa per minori "\_\_\_\_\_" di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). A seguito di un andamento divenuto sfavorevole con comportamenti spesso negativi e devianti a fine ottobre 2023 tale struttura ha segnalato all'UAP le difficolt  della minore e i problemi per il prosieguo della sua presa a carico cos  che, anche a seguito di una colluttazione avvenuta con un'altra ospite della comunit , RE 1, non   stata pi  ammessa presso tale struttura. Nel novembre 2023 ha fatto quindi rientro presso il domicilio del padre a \_\_\_\_\_ non essendo stato possibile trovare una struttura in territorio ticinese rispondente al meglio ai bisogni della minore. Il 23.11.2023, ormai quattordicenne, nell'ambito di un nuovo progetto essa   stata collocata presso la Comunit  terapeutica-riabilitativa "\_\_\_\_\_" (in provincia di \_\_\_\_\_) da cui   stata tuttavia dimessa il 16.02.2024 visto il suo forte atteggiamento oppositivo-provocatorio alle regole. Nel corso di tale collocamento infatti si sarebbero susseguite diverse fughe e allontanamenti della reclamante, violazioni dei regolamenti e comportamenti gravi, cos  che i medici della struttura hanno segnalato per la minore un bisogno intrinseco di un contesto maggiormente contenitivo non corrispondente ad un percorso comunitario. Nel febbraio 2024 RE 1   stata nuovamente autrice, in correit  con terzi, di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, di furto d'uso di un veicolo a motore e di guida senza autorizzazione (per avere sottratto un autoveicolo e averlo condotto senza la richiesta licenza, urtando pure un paletto). Reati tutti questi sfociati nel decreto 6.09.2024 per cui il Magistrato dei minorenni - non ritenendo a quel momento data la necessit  di ordinare una misura protettiva "in quanto gi  ampiamente attive in ambito civile" - ha condannato RE 1 a fornire 10 giornate di prestazioni personali, di cui 3 sospese condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Ancora nel febbraio 2024 RE 1   stata imputata di violenza e/o minaccia contro funzionari (segnatamente nei confronti di un autista di bus a cui avrebbe rivolto la minaccia "ti ammazzo"). Nel marzo 2024   stata

segnalata per atti di bullismo nei confronti di un'altra minorenni nonché per minacce verso un'altra ragazza. Fra il mese di giugno e il mese di novembre 2024 RE 1 è stata nuovamente imputata, in parte in correata con terzi, di una serie di reati di furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d'uso, guida senza autorizzazione. Nell'agosto 2024 è stata imputata di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, vie di fatto, ingiuria e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, poiché avrebbe nel corso di una lite, generata per futili motivi all'esterno di una discoteca, ferito gravemente un'altra ragazza colpendola con un coltello, così da essere incarcerata per 7 giorni. Reati tutti questi per cui sono a tutt'oggi pendenti i rispettivi procedimenti penali. Nell'ambito dell'inchiesta aperta nell'ottobre 2024 inerente all'adescamento di pedofili da parte di diversi giovani, emerge pure il coinvolgimento della reclamante (nel ruolo di adescatrice). Il 15.12.2024 RE 1 è stata fermata e in seguito posta in detenzione preventiva perché coinvolta, insieme ad altri ragazzi, nel furto di un veicolo \_\_\_\_\_ (rimasto danneggiato in un incidente occorso loro nell'ambito di una scorribanda fra Ticino e Italia), e da lei pure condotto malgrado non fosse in possesso della licenza di condurre. In questo contesto il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la proroga della carcerazione preventiva di un mese (ovvero sino al 18.01.2025) vista la gravità dei reati e riconosciuto, fra l'altro, un concreto pericolo di recidiva. Il 17.01.2025 il Magistrato dei minorenni ha ordinato il collocamento cautelare chiuso della reclamante, poi impugnato in questa sede. In tale serio e preoccupante quadro emerge chiaramente non solo il forte bisogno di RE 1 di sostegno educativo e di trattamento terapeutico - peraltro già evidenziato nella valutazione peritale psicodiagnostica allestita durante il suo ricovero presso l'Ospedale Civico di \_\_\_\_\_, e nemmeno messo in discussione dalla patrocinatrice - bensì anche la forte necessità di un suo contenimento a protezione sua e di terzi. Malgrado la messa in atto di tutta la rete disponibile sul territorio (operatrice sociale UAP, educatrice SEM, psicologa, pedopsichiatra) e nonostante i due collocamenti in comunità terapeutiche riabilitative aperte nella vicina penisola si è assistito a cambiamenti comportamentali di RE 1 sempre più negativi, devianti, con un'intensificazione della sua trasgressività verso le regole non solo sociali ma anche penali. Il collocamento presso il padre - pur con il dispiegamento di tutti gli aiuti possibili e la di lui vicinanza affettiva - si è rivelata di tutta evidenza insufficiente a far fronte ai bisogni sempre più marcati di protezione e di assistenza della minore che, come evidenziato nel recente rapporto dell'UAP, ha manifestato vieppiù atteggiamenti impulsivi, sfidanti, arrivando al punto che " la minore di giorno e di sera si sente legittimata ad uscire con gli amici nelle modalità che le sono più congeniali, esautorando completamente il padre dal suo ruolo ". Del resto, ancorché svolti in ambiente specialistico e monitorati da professionisti dal profilo educativo e terapeutico, già i due collocamenti comunitari - che hanno ben evidenziato bisogni e fragilità della minore - sono sfociati, anche per le sue diverse fughe e allontanamenti, in un fallimento, anziché essere positivamente colti dalla stessa quale concreta possibilità per un cambiamento di rotta verso un percorso riabilitativo di fondamentale importanza - vista la sua giovane età - per costruirsi un futuro prosociale ed esente da pena. Preoccupa seriamente infatti l'acuirsi dei suoi atteggiamenti aggressivi verso gli altri e l'aggravarsi del suo illecito agire. Con sempre più facilità - perlopiù in seno a un gruppo di altri giovani - la reclamante si invischia in reati che comportano un pericolo per sé e per gli altri. Lo dimostrano le ripetute sottrazioni di un veicolo - non più solo del padre o della madre bensì anche di terzi qualora lo stesso risulti incustodito - per compiere, in gruppo, scorribande notturne, andando pure incontro ad incidenti, del tutto incurante di essere priva della licenza di condurre e delle possibili conseguenze del suo agire. Oppure

ancora aderendo ad un'improvvisata "azione punitiva" nei confronti di sconosciuti verosimilmente con tendenze pedofile. Ancora all'atto del suo recente fermo essa ha dimostrato mancanza di cooperazione e difficoltà a contenere la sua aggressività nei confronti degli agenti intervenuti. Ciò pure al momento della conferma del suo arresto tanto da rendersi necessario un suo ricovero presso le celle securizzate della Clinica psichiatrica cantonale, dove ha pure danneggiato la camera strappando una lampada dal soffitto. Pure la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali il 23.01.2025 ha segnalato un comportamento aggressivo da parte della minore nei confronti del personale di custodia così da doverla collocare in regime separato presso il comparto di sicurezza (COS). In questa situazione compromessa la decisione di collocamento chiuso a titolo cautelare qui impugnata - peraltro resa in accordo con tutta la rete - è giustificata e conforme alle norme di legge. Essa risulta essere, ormai, la sola (rimanente) misura protettiva per rispondere adeguatamente al forte bisogno di protezione e di rieducazione di RE 1, mediante l'intervento in una situazione di crisi per sradicarla urgentemente da un contesto divenuto sempre più critico e pericoloso per sé stessa e per terzi al fine di stabilizzare la sua situazione personale e di intraprendere poi un lavoro pedagogico e terapeutico, confrontandola con le conseguenze del suo delinquere ed evitando che si sottragga ancora ai suoi problemi. L'Alta Corte - come più sopra ricordato - ha ammesso la possibilità di un collocamento chiuso a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento carcerario nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto adeguato e per un tempo limitato. Nel caso in disamina risulta che RE 1 è collocata nel comparto di sicurezza (COS) delle Strutture carcerarie cantonali dove è seguita oltre che dal Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie, anche dal suo pedopsichiatra, dall'operatrice UAP, dalla curatrice educativa nonché dall'operatrice sociale SEM. Viene inoltre seguita e monitorata da agenti di custodia istruiti in modo particolareggiato per casistiche come la sua. Dagli atti emerge che il Magistrato dei minorenni con gli operatori sociali preposti si sono prodigati da alcuni mesi per trovare la struttura più adeguata ai bisogni della reclamante, in particolare per trovare per lei un posto presso una struttura contenitiva educativa-terapeutica fuori cantone. Nelle osservazioni 3.02.2025 risulta che la nuova struttura chiusa per ragazze \_\_\_\_\_ (aperta dallo scorso 1.07.2024 e rientrante nel Concordato intercantonale sull'esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni - tra cui i collocamenti in istituti chiusi - nei Cantoni romandi e in Ticino) ha dato la sua disponibilità ad accogliere RE 1 a far tempo dal 3.03.2025, purché essa abbia appreso alcune nozioni di francese. Nozioni che di fatto la minore ha ricevuto e riceve presso le Strutture carcerarie tramite i docenti della Scuola In Oltre. Anche da questo profilo la misura protettiva in disamina, che deve avere carattere temporaneo, risulta conforme alle norme di diritto. Di conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto sopra, l'ordinanza cautelare della misura protettiva del collocamento ex art. 5 DPM in i.c.c. l'art. 15 DPM in resa dal Magistrato dei minorenni deve essere tutelata nella misura in cui risponde al bisogno immediato di sostegno di RE 1 e di protezione di sé e degli altri - come ben evidenziato dagli operatori della rete - così da rappresentare il solo provvedimento rimasto, adeguato e necessario al bene della minore. Esso è limitato al tempo di trovarle la struttura a lei idonea dove verrà - con successiva decisione - collocata per tempo, attualmente, indeterminato in conformità all'art. 15 DPM in. Struttura questa di fatto recentemente identificata in quella contenitiva terapeutica-educativa \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dove è previsto che la reclamante verrà trasferita il prossimo 3.03.2025.

**E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II  
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.